



COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA  
Provincia di Udine

Via 2 giugno 22  
Ufficio segreteria, attività culturali, economato

P. IVA 00524150307 - ☎ 0431382805 - 📠 0431382820 - ✉ [segreteria@com-terzo-di-aquileia.regione.fvg.it](mailto:segreteria@com-terzo-di-aquileia.regione.fvg.it)

# ***REGOLAMENTO DELLE DETERMINAZIONI***

## INDICE GENERALE

<i>Articolo 1</i>	<i>Definizione</i>	<i>pag.</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 2</i>	<i>Soggetti competenti</i>	<i>pag.</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 3</i>	<i>Istruttoria</i>	<i>pag.</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 4</i>	<i>Motivazione</i>	<i>pag.</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 5</i>	<i>Forma e sottoscrizione</i>	<i>pag.</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 6</i>	<i>Pareri e visto</i>	<i>pag.</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 7</i>	<i>Raccolta e pubblicazioni</i>	<i>pag.</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 8</i>	<i>Autotutela</i>	<i>pag.</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 9</i>	<i>Revoca ed annullamento</i>	<i>pag.</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 10</i>	<i>Impugnazione</i>	<i>pag.</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 11</i>	<i>Determinazione di liquidazione</i>	<i>pag.</i>	<i>4</i>

### **ART. 1 - Definizione**

1. *La determinazione è l'atto formale adottato dai funzionari individuati dal successivo art. 2 quali responsabili degli uffici o servizi con i quali manifestano la propria volontà nell'esercizio della potestà di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.*
2. *Attraverso l'adozione di determinazioni si pongono in essere le attività di cui agli artt. 27, co. 9 e 28 del D.Lgs. 77/95, così come modificato dal D.Lgs. 336/95 e gli atti necessari sia della fase preparatoria che dell'affidamento e dell'esecuzione di opere pubbliche.*

### **ART. 2 - Soggetti competenti**

1. *Sono competenti a sottoscrivere le determinazioni di cui all'art. 1 i soggetti apicali dell'ufficio o del servizio individuati e nominati dalla Giunta Comunale.*
2. *Le determinazioni possono essere sottoscritte anche dal Segretario comunale.*
3. *In caso di assenza od impedimento od inerzia del responsabile dell'ufficio o servizio le relative determinazioni possono essere assunte ed adottate dal segretario comunale.*

### **ART. 3 - Istruttoria**

1. *I funzionari di cui all'art. 2 sono responsabili dell'istruttoria delle determinazioni.*
2. *Verificano che le medesime non siano in contrasto con le norme di legge e con quelle di statuto e regolamenti, oltre che con eventuali deliberazioni dalla quali traggono origine.*
3. *Nessuna determinazione può essere adottata senza sufficiente istruttoria che deve tendere ad acquisire e valutare tutti i presupposti di fatto ed i dati necessari per la sua emanazione.*

### **ART. 4 - Motivazione**

1. *Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 la determinazione deve essere adeguatamente motivata. Essa deve indicare:*
  - a. *I presupposti di fatto;*
  - b. *Le ragioni giuridiche, tecniche, amministrative e di ordine pratico che hanno dato origine all'adozione del provvedimento;*
2. *In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati i termini e l'autorità cui è possibile ricorrere.*

### **ART. 5 - Forma e sottoscrizione**

*La determinazione, per la sua esistenza, deve essere redatta in forma scritta e sottoscritta dal responsabile dell'ufficio o del servizio competente per materia.*

### **ART. 6 - Pareri e visto**

1. *Per le determinazioni che comportano impegni di spesa, esse devono essere trasmesse al responsabile del servizio finanziario e sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.*
2. *Per quelle che non comportano impegni di spesa si applicano, in via preventiva, i pareri di cui all'art. 53, comma 1, della L. 142/90.*

### **ART. 7 - Raccolta e pubblicazioni**

1. *Le determinazioni sono raccolte, numerate, classificate in ordine cronologico e registrate in un apposito registro dal responsabile di ciascun ufficio e servizio della cui tenuta ne risponde.*
2. *Contemporaneamente al deposito delle determinazioni presso l'ufficio di competenza, esse sono pubblicate all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diverse specifiche disposizioni di legge, e vanno inviate entro tre giorni in copia al Sindaco ed al Segretario comunale.*

### **ART. 8 – Autotutela**

1. *Le determinazioni possono essere riformate, rettificate, revocate ed annullate dai responsabili competenti secondo i principi propri dell'atto amministrativo.*
2. *Qualora il soggetto adottante l'atto, successivamente, lo ritenga illegittimo od inopportuno, adottando un'altra determinazione, può esercitare il potere di annullamento d'ufficio o di revoca indicando rispettivamente i vizi di legittimità o gli attuali e concreti motivi di pubblico interesse che rendono necessario il ritiro dell'atto.*

### **ART. 9 – Revoca ed annullamento**

1. *La determinazione deve espressamente menzionare la precedente determinazione che intende revocare, modificare od annullare.*
2. *L'intento di sostituire in tutto od in parte l'atto precedente deve risultare in modo chiaro.*
3. *Il potere di autotutela, se incide su consolidate posizioni giuridiche del privato, può essere esercitato indicando l'interesse pubblico concreto ed attuale da tutelare in comparazione con il pregiudizio arrecato al privato.*

### **ART. 10 – Impugnazione**

1. *Avverso le determinazioni è proponibile opposizione alla Giunta Comunale entro sessanta (60) giorni dalla pubblicazione dell'atto pretorio.*
2. *Avverso le decisioni della Giunta Comunale è proponibile ricorso giurisdizionale nei termini e con le modalità previste dalla norma vigente.*
3. *La determinazione impugnata mantiene la sua esecutività fino al suo annullamento, salvo eventuale sospensione giurisdizionale.*

### **ART. 11 – Determinazione di liquidazione**

1. *I provvedimenti di liquidazione previsti dall'art. 28 del D.Lgs. 77/95 e successive modificazioni sono posti in essere dal responsabile dell'ufficio finanziario e sottoscritti da questi e dal segretario comunale.*
2. *I predetti provvedimenti sono immediatamente esecutivi e non sono soggetti a pubblicazione.*
3. *La raccolta e numerazione dei provvedimenti di liquidazione è di competenza del servizio finanziario.*

\*\*\*\*\*

1. *Approvato con atto consiliare n. 26 dd. 26.06.1997, esecutivo ai sensi di legge.-*